



CONFINDUSTRIA LA SPEZIA

Regolamento di attuazione dello statuto

Approvato dall'Assemblea degli Associati in seduta Straordinaria il 24 novembre 2016

Modificato dalle Assemblee degli Associati del

18 ottobre 2018

17 dicembre 2020

INDICE

TITOLO I - Rapporto associativo: tempi ed elementi costitutivi.

CAPO I --ADESIONE, DURATA CESSAZIONE

TITOLO II - Soci

CAPO I - DIRITTI

CAPO II - DOVERI

CAPO III - SANZIONI

TITOLO III - Governance

CAPO I - ASSEMBLEA

CAPO II – ORGANI DIRETTIVI

CAPO III - PRESIDENTE

CAPO IV – VICE PRESIDENTI

CAPO V – ORGANI DI CONTROLLO: Probiviri e Revisori

TITOLO IV - Articolazioni organizzative

CAPO I – SEZIONI MERCEOLOGICHE

TITOLO V – GRUPPI

CAPO I – GRUPPO PICCOLA INDUSTRIA

CAPO II – GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

TITOLO VI - Funzionamento organizzativo interno

CAPO I – RAPPRESENTANTI IN ORGANISMI ESTERNI

CAPO II – FONDO SOCIALE

CAPO III – NORME GENERALI

TITOLO I

Rapporto associativo: tempi ed elementi costitutivi.

CAPO I - ADESIONE, DURATA E CESSAZIONE.

1. Per aderire all'Associazione l'impresa deve presentare al Presidente di Confindustria La Spezia una domanda di ammissione, sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante, con esplicita dichiarazione di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori associativi di Confindustria, oltre a fornire la visura camerale e tutte le informazioni relative al fatturato, al numero dei dipendenti, all'ultimo bilancio e alle caratteristiche dell'attività svolta, contenute nel modulo di ammissione.
2. Ogni modifica della ragione sociale, della sede, della titolarità o della rappresentanza legale deve essere tempestivamente notificata con comunicazione scritta all'attenzione del Presidente di Confindustria La Spezia.
3. Sull'ammissione delibera il Consiglio di Presidenza, a scrutinio palese con maggioranza semplice.
4. Necessaria la maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei voti presenti in Consiglio di Presidenza per l'ammissione di imprese alle quali attribuire lo status di soci ordinari di territorio, in quanto privi di una categoria di riferimento aderente a livello nazionale a Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 3 dello statuto confederale.
5. E' possibile inoltre richiedere pareri e criteri di orientamento a Confindustria per l'attribuzione dello status associativo, con particolare riferimento a situazioni limitrofe e "di confine" rispetto al perimetro confederale.
6. Successivamente alla delibera del Consiglio di Presidenza verrà fornita immediata comunicazione a tutti i soci, attraverso la pubblicazione sul sito – parte riservata – ed all'interessato per posta elettronica, della decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio stesso.
7. L'adesione ha durata minima annuale con rinnovo automatico e con scadenza al termine dell'anno civile. Per gli anni successivi ha durata annuale con rinnovo automatico.
8. I soci possono impugnare l'accoglimento della domanda con indicazione dei motivi procedurali e/o delle ragioni di contro interesse nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione di cui al precedente alinea, con ricorso senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri. La decisione deve essere emessa entro i successivi trenta giorni ed è inappellabile.



9. Con le stesse modalità temporali è consentito il reclamo dell'impresa richiedente al Consiglio Generale contro il rigetto della domanda e possibilità di impugnazione al Collegio speciale dei Probiviri, sempre nel termine perentorio di dieci giorni, dell'eventuale ulteriore rigetto. La decisione diventa inappellabile entro i successivi trenta giorni.
10. La domanda di ammissione, se accolta, impegna il socio a tutti gli effetti statutari.
11. Il rapporto associativo cessa nei seguenti casi:
 - a) per dimissione volontaria dell'Associato;
 - b) per cessazione volontaria dell'attività imprenditoriale;
 - c) dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento;
 - d) nel caso di presentazione di domanda di concordato preventivo ex art. 160 e seg. L.F. o con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. il rapporto associativo cessa nel caso di pronuncia di sentenza di fallimento o dalla data di comunicazione a Confindustria del provvedimento con il quale il debitore è autorizzato a sciogliersi dal contratto associativo;
 - e) dalla data di dichiarazione dello stato di insolvenza per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa;
 - f) per morosità nel pagamento delle quote associative ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al successivo punto 17;
 - g) per perdita dei requisiti associativi previsti dallo Statuto nazionale e dallo Statuto di Confindustria La Spezia (affidabilità e solidità, oltre quelli di trasparenza ed integrità, codice etico, carta dei valori e principi deontologici (punti 4.2 e 5.4, 5.5 5.9 dello statuto Confindustria La Spezia);
 - h) per espulsione ai sensi della lettera d) del CAPO IV – SANZIONI.
12. **La cessazione del rapporto** associativo non esonera in alcun modo l'Associato dal pagamento dei contributi associativi maturati nell'intero periodo di associazione, calcolati su base mensile, fino al termine dell'anno corrente nel quale è stato emesso il provvedimento di cessazione del rapporto associativo e secondo le modalità, misura, forma e termini previsti dalla delibera contributiva vigente al momento della determinazione della somma dovuta per ogni anno.
13. **Le dimissioni volontarie** da parte del socio dovranno essere comunicate a mezzo lettera raccomandata a.r. o pec indirizzata al Presidente dell'Associazione e avranno effetto al termine dell'anno corrente in cui risulterà pervenuta la predetta lettera. Fino alla scadenza di tale termine il Socio dimissionario manterrà tutti i diritti, doveri ed obblighi di Associato. Nel caso di dimissione volontaria entro il primo anno di iscrizione, permane l'obbligo del versamento del contributo associativo di competenza dell'anno in corso.
14. **La perdita dei requisiti associativi e l'espulsione** saranno deliberati dal Presidente, con ratifica da parte del Consiglio Generale e verranno comunicati a mezzo raccomandata a.r. o pec al destinatario del provvedimento. Nel caso in cui costui non invii, a mezzo raccomandata a.r. o pec, contestazioni entro i

successivi quindici giorni, a sanzione avrà efficacia ad ogni effetto decorso detto ultimo termine. Nel caso in cui si avvalga invece di detta facoltà difensiva, la sanzione avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della raccomandata a. r. o della pec, con la quale il Consiglio di Presidenza comunicherà la sua decisione in merito alle contestazioni ricevute.

15. Nel caso previsto dal punto d) l'Associato ha l'obbligo di attivarsi ex art. 169 bis nel più breve tempo possibile dal deposito della domanda di concordato ex art. 161 L.F. o 186 bis L.F. e comunicare la sua volontà di sciogliere o meno il rapporto associativo. Nel caso in cui l'Associato sia debitore dei contributi annuali alla data della presentazione della domanda di concordato, anche in continuità, Confindustria sarà legittimata a sospendere ogni prestazione fino a quando non verrà comunicata la volontà di sciogliere o proseguire il contratto associativo.
16. La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
17. In caso di morosità il Consiglio di Presidenza con propria delibera ha la facoltà di dichiarare la cessazione del rapporto associativo e quindi la decadenza dalla qualità di socio per ogni azienda che al 31 dicembre di ogni anno risulterà non aver provveduto al pagamento di alcuna quota associativa per le ultime tre annualità (compresa quella in scadenza alla predetta data) salvo casi di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari.

La perdita del rapporto associativo in conseguenza della predetta delibera avrà effetto decorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della raccomandata a.r. o della pec con la quale verrà comunicata la decisione e senza che il destinatario abbia provveduto a sanare per intero la morosità entro il predetto termine, trascorso il quale l'associazione sarà libera di procedere per il recupero del credito maturato.

TITOLO II Soci

CAPO I - DIRITTI

1. **Per i Soci effettivi:** rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza nonché tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio derivanti dall'appartenenza al sistema confederale; partecipazione ed intervento in Assemblea, elettorato attivo e passivo per tutti gli organi associativi, purchè in regola con gli obblighi statutari.
2. **Per i Soci ordinari di territorio:** sola esclusione dell'elettorato attivo e passivo limitatamente alle cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione

nonché per la copertura di cariche/incarichi, anche di rappresentanza esterna, a livello confederale.

3. **Per i Soci aggregati:** esclusa ogni prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico; possibilità di partecipazione ed intervento in Assemblea e nel Consiglio Generale; esclusione dell'elettorato attivo e passivo in Assemblea e negli organi direttivi; possibilità di partecipazione e intervento con elettorato attivo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

4. **Tutti gli Associati hanno diritto di:**

- a) avere attestata la partecipazione al sistema associativo attraverso dichiarazioni e/o certificazioni di appartenenza a firma del Presidente o del Direttore con delega del Presidente su apposita modulistica;
- b) utilizzare il logo e gli altri segni distintivi del sistema confederale, secondo le modalità grafiche stabilite, previa autorizzazione di Confindustria La Spezia che ne fornisce contestuale comunicazione a Confindustria, impegnandosi al rispetto delle politiche di Confindustria sul brand associativo. Non è ammessa alcuna finalità commerciale o di business, con relativa vigilanza affidata al Collegio dei Probiviri, pena il ritiro immediato dell'autorizzazione in caso di accertate violazioni ed irrogazione di una sanzione associativa

5. **Modalità grafica di utilizzo del logo:**

- a) per i soci effettivi e ordinari di territorio: dizione "Associato a" seguita dal logo aquila affiancato da Confindustria La Spezia;
- b) per i soci aggregati: dizione "socio aggregato" seguita da Confindustria La Spezia.

CAPO II - DOVERI

1. Osservare le regole – statuto e regolamenti di attuazione – e ottemperare ai comportamenti – Codice etico e dei valori associativi, delibere degli organi direttivi e di controllo – che derivino dal rapporto associativo con l'organizzazione di appartenenza e dalla partecipazione al sistema confederale.
2. Versare i contributi, nelle quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale, possibilità di condividere piani di rientro in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale.
3. Partecipare attivamente alla vita associativa – con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi ovvero eventi di particolare rifrazione esterna a supporto dell'immagine e della legittimazione associativa.

4. Non assumere iniziative di comunicazione esterna di impatto trasversale sugli interessi rappresentati dall'Associazione di appartenenza – ovvero da altra componente del sistema – senza un preventivo coordinamento con la stessa; costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale.
5. Fornire ogni dato documentale, conoscitivo e informativo necessario all'aggiornamento del Registro delle imprese e, comunque, utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.
6. **Solo per i soci effettivi e gli ordinari di territorio:** non aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute nella fattispecie concorrenti di Confindustria e costituite per scopi analoghi.
Valutazione della natura concorrenziale nel caso concreto rimessa al Consiglio di Presidenza previo confronto, per situazioni di particolare rilevanza, con il Vice Presidente confederale con delega all'organizzazione.
7. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative apicali nelle predette organizzazioni concorrenti in rappresentanza di aziende che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale; in caso di rami distinti di attività che richiedono appartenenze associative diverse non si determina, invece, alcuna incompatibilità.

CAPO III - SANZIONI

Sanzioni disciplinari.

1. Le Sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti organizzativi, sempre ricorribili ai Probiviri, nel termine di dieci giorni dalla notifica, con impugnazione senza effetto sospensivo.
2. Confindustria La Spezia ha facoltà di ricorrere a provvedimento giudiziario di ingiunzione nei confronti dei soci che si rendessero morosi o inadempienti al pagamento dei contributi.
3. Gli Associati, i titolari di cariche associative ed i rappresentanti dell'Associazione sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) censura;
 - b) sospensione temporanea da ogni attività associativa;
 - c) decadenza dagli organi associativi;
 - d) espulsione dall'Associazione.
 - e) radiazione del rappresentante in Associazione.

- a) **La censura** è comminata dal Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato da adottarsi in caso di comportamenti in contrasto con il presente Statuto, con le direttive degli Organi dell'Associazione, con il Codice Etico e la Carta dei Valori associativi di Confindustria.
- b) **La sospensione** dell'impresa associata è deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi e può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni.
- c) **La decadenza** dagli organi associativi è deliberata dal Collegio Speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante.
- d) **L'espulsione** dell'impresa associata è deliberata dal Consiglio generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile.
- e) **La radiazione** del rappresentante dell'azienda in Associazione è deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda stessa, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzioni della conflittualità.

TITOLO III Governance

CAPO I - ASSEMBLEA

1. **Contenuti:** può essere articolata in una parte privata ed in una parte pubblica aperta alla partecipazione di esterni, espressione del sistema confederale e del mondo istituzionale di riferimento; la parte pubblica può prevedere specifici interventi e relazioni tematiche o anche dibattiti e format di confronto.

2. **Convocazione:** l'avviso di convocazione deve essere spedito per posta, fax o posta elettronica, 10 giorni prima della data di riunione o, in caso di urgenza, 5 giorni prima della data di riunione. Esso deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.
3. E' ammessa la richiesta di convocazione straordinaria al Presidente su richiesta del **Consiglio Generale** o almeno **dal 20% dei voti totali**.
4. E' prevista l'autoconvocazione con le medesime frazioni in caso di inerzia del Presidente protratta da 7 a 10 giorni dalla richiesta.
5. Eventuale documentazione sugli argomenti da trattare dovrà essere inviata, se non congiuntamente all'avviso di convocazione, comunque non oltre il terzo giorno antecedente allo svolgimento della riunione stessa.
6. **L'ordine del giorno** può essere integrato:
 - a) su iniziativa del Presidente, in questo caso fino a 48 ore prima dello svolgimento dell'Assemblea con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
 - b) Su richiesta in apertura lavori **dal 50%** dei voti assembleari presenti che rappresentino almeno il 20% di quelli totali, ad esclusione delle materie di cui al precedente alinea;
7. Il Presidente ha facoltà, senza chiedere un voto di approvazione, di invertire i punti all'ordine del giorno, fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti presenti.
8. **Costituzione:** in prima convocazione l'Assemblea è valida quando sia presente almeno il 20% dei voti esercitabili. Nessun quorum richiesto trascorsa un'ora dalla prima convocazione ovvero in una successiva specifica riconvocazione, con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie per le quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% e per scioglimento/accorpamento con altra/e Territoriale/i per cui è richiesta una soglia minima di 1/3 dei voti esercitabili.
9. **Quorum deliberativi speciali:**
 - a. per **approvazione modifiche statutarie** proposte dal Consiglio Generale maggioranza qualificata pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea e che rappresentino almeno il 20% dei voti esercitabili;
 - b. per **approvazione dello scioglimento dell'Associazione/accorpamento con altra/e Territoriale/i** è necessario il voto favorevole pari almeno ai 2/3 dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno 1/3 dei voti esercitabili.
10. Operazioni di calcolo del quorum: le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

11. La verifica del quorum costitutivo viene effettuata solo in apertura di riunione fatta salva la richiesta di almeno 1/5 dei voti/componenti presenti di richiederla nuovamente durante i lavori.
12. **Rappresentanza e delega:** ogni azienda associata può essere rappresentata dal suo Presidente o dall'Amministratore Delegato o da uno dei Titolari o da persone appartenenti all'organizzazione aziendale, munite di espresso mandato scritto o per delega conferita ad altra impresa associata nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.
E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo Gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento e, comunque, tra imprese legate da vincoli, anche solo di fatto, di proprietà familiare che abbiano dichiarato preventivamente all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.
13. Le imprese non in regola con gli obblighi di natura contributiva possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di intervento nella discussione.
14. **Regolarizzazione contributiva:** in conformità a quanto stabilito dalla delibera. Al fine di sanare una posizione di irregolarità contributiva il tempo limite è il giorno lavorativo precedente all'Assemblea.
15. Non possono partecipare all'Assemblea e non possono ricevere delega le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.
16. Sono ammesse – attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza – anche Assemblee simultanee in più sedi in caso di Associazioni territoriali di perimetro regionale articolate in presidi territoriali; Presidenza e Segreteria dell'Assemblea nella sede legale con supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate; operazioni di voto e scrutinio in simultanea e proclamazione dei risultati nell'Assemblea con sede legale.
17. Non è ammesso il voto capitaro nella rappresentanza in Assemblea degli Associati.
18. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, assente il Presidente, dal Vice Presidente più anziano in età.
19. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario e, se necessario, due scrutatori da scegliersi tra i soci effettivi presenti in Assemblea e in regola con il versamento dei contributi.
20. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa.
21. **Deliberazioni:** L'Assemblea delibera a maggioranza semplice senza tener conto di astenuti e schede bianche; le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum e sono considerate voti contrari.

22. Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione ovvero che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.
23. **Votazioni:** E' inderogabile lo scrutinio segreto per le votazioni concernenti persone; $\frac{1}{4}$ dei soci presenti può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento.
24. Sono considerati astenuti i soci che non ritirano la scheda ovvero non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca. Al fine di rispettare la segretezza del voto saranno adottati sistemi idonei compresa la votazione a mezzo sistemi elettronici.
25. Il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora.
26. E' ammesso lo scrutinio palese da svolgersi per alzata di mano con chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti.
27. Per approvazione di modifiche statutarie/regolamenti e dello scioglimento dell'Associazione è richiesto l'appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione del votante e senza frazionamento dei voti.
28. In caso di elezioni gli eletti vengono proclamati rigorosamente in ordine alfabetico senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

CAPO II - ORGANI DIRETTIVI

Sezione A - CONSIGLIO GENERALE

1. **Tempi:** da tenersi almeno quadrimestralmente.
2. **Convocazione:** l'avviso di convocazione deve essere spedito per posta, fax o posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data di riunione, o in caso di urgenza 5 giorni prima della data di riunione.
3. Esso deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.
4. E' ammessa la convocazione straordinaria su richiesta da parte di $\frac{1}{3}$ dei componenti.
5. E' prevista l'autoconvocazione con le medesime frazioni in caso di inerzia del Presidente protratta da 7 a 10 giorni dalla richiesta.

6. Eventuale documentazione sugli argomenti da trattare dovrà essere inviata, se non congiuntamente all'avviso di convocazione, comunque non oltre le 24 ore antecedenti allo svolgimento della riunione stessa.
7. **L'ordine del giorno** può essere integrato:
 - a) su iniziativa del Presidente, in questo caso fino a 24 ore prima dello svolgimento del Consiglio Generale con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
 - b) In apertura lavori su richiesta di almeno la metà dei componenti, ad esclusione delle materie di cui al precedente alinea.
8. Il Presidente ha facoltà, senza chiedere un voto di approvazione, di invertire i punti all'ordine del giorno, fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei componenti presenti.
9. **Costituzione:** Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sia presente almeno 1/3 dei componenti con diritto di voto, con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per le quali è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
10. **Operazioni di calcolo del quorum:** le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
11. Concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.
12. La partecipazione al Consiglio Generale non è delegabile.
13. I rappresentanti di imprese non in regola con gli obblighi di natura contributiva possono partecipare al Consiglio Generale senza diritto di voto e senza possibilità di intervento nella discussione.
14. **Regolarizzazione contributiva:** in conformità a quanto stabilito dalla delibera. Al fine di sanare una posizione di irregolarità contributiva il tempo limite è il giorno lavorativo precedente al Consiglio Generale.
15. La verifica del quorum costitutivo viene effettuata solo in apertura di riunione fatta salva la richiesta di almeno 1/5 dei componenti presenti di richiederla nuovamente durante i lavori
16. Il Presidente nomina il segretario da individuarsi nel Direttore o altra risorsa interna della tecnostruttura associativa e, se necessario, due scrutatori da scegliersi tra i membri del Consiglio Generale in regola con il versamento dei contributi.
17. **Deliberazioni:** il Consiglio Generale delibera a maggioranza semplice senza tener conto di astenuti e schede bianche; le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum e sono da considerarsi voti contrari.
Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione ovvero che riportano un numero di preferenze

superiore al limite massimo ammesso.

18. **Quorum deliberativi speciali:** per l'approvazione delle proposte di modifica statutaria e di scioglimento/accorpamento con altra/e Territoriale/i è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti, che rappresentino almeno il 25% dei voti esercitabili.
19. **Votazioni:** è inderogabile lo scrutinio segreto per le votazioni concernenti persone; $\frac{1}{4}$ dei componenti presenti può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento. Sono considerati astenuti i componenti che non ritirano la scheda ovvero non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.
20. Nel caso in cui la delibera non riguardi persone per cui consenta il voto palese tale voto può essere espresso anche tramite videoconferenza.
21. Chi sceglie di partecipare in videoconferenza rinuncia automaticamente al diritto di elettorato attivo in caso di votazione a scrutinio segreto, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.
22. Per tutte e altre deliberazioni, escluse le votazioni concernenti persone, è ammesso lo scrutinio palese per alzata di mano con chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti.
23. Ciascun membro ha diritto ad un voto.
24. In caso di parità, il voto del Presidente o, in caso di sua assenza del Vicepresidente più anziano che presiede la riunione, ha valore doppio. Ciò non è valido in caso di votazione a scrutinio segreto. In tal caso si ripete la votazione secondo quanto stabilito dalle regole di elezione del Presidente.
25. Gli eletti vengono proclamati rigorosamente in ordine alfabetico senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

SEZIONE B – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. **Tempi e contenuti:** ha mandato quadriennale, legato al mandato del Presidente. In caso di cessazione anticipata del Presidente, il Consiglio Direttivo decade contestualmente.
2. **Convocazione:** è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e quando il Presidente lo ritenga necessario. ovvero quando almeno $\frac{1}{4}$ dei membri ne faccia richiesta motivata. E' ammessa la richiesta di convocazione straordinaria con la richiesta di $\frac{1}{3}$ dei componenti. E' prevista autoconvocazione con le medesime frazioni in caso di inerzia del Presidente protratta da 7 a 10 giorni dalla richiesta.

3. L'avviso di convocazione deve essere spedito per posta, fax o posta elettronica, 7 giorni prima della data di riunione, o in caso di urgenza 3 giorni prima della data di riunione.
4. Esso deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno. Eventuale documentazione sugli argomenti da trattare dovrà essere inviata, se non congiuntamente all'avviso di convocazione, comunque non oltre le 24 ore antecedenti allo svolgimento della riunione stessa.
5. **L'ordine del giorno** può essere integrato:
 - a) su iniziativa del Presidente, in questo caso fino a 24 ore prima dello svolgimento del Consiglio Direttivo con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
 - b) In apertura lavori su richiesta di almeno la metà dei componenti, ad esclusione delle materie di cui al precedente alinea;
6. Il Presidente ha facoltà, senza chiedere un voto di approvazione, di invertire i punti all'ordine del giorno, fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei componenti presenti.
7. **Costituzione:** il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La partecipazione al Consiglio Direttivo non è delegabile.
8. **Operazioni di calcolo del quorum:** le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
9. Ciascun membro ha diritto ad un voto.
10. Concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.
11. Per tutte le deliberazioni è ammesso lo scrutinio palese per alzata di mano con chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti. Ammessa la votazione con collegamento in video e audio conferenza.
12. In caso di parità, il voto del Presidente o, in caso di sua assenza del Vicepresidente più anziano che presiede la riunione, ha valore doppio fatto salvo per le votazioni ad personam per le quali, in caso di parità, si ripete la votazione.

SEZIONE C – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. **Tempi e contenuti:** ha mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni dispari.
2. **Convocazione:** è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi, ovvero quando almeno 1/4 dei membri ne faccia richiesta motivata. E' ammessa la richiesta di convocazione straordinaria con la richiesta di 1/3 dei componenti.

E' prevista l'autoconvocazione con le medesime frazioni in caso di inerzia del Presidente protratta da 7 a 10 giorni dalla richiesta.

3. L'avviso di convocazione deve essere spedito per posta, fax o posta elettronica, 7 giorni prima della data di riunione, o in caso di urgenza 3 giorni prima della data di riunione.
4. Esso deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno. Eventuale documentazione sugli argomenti da trattare dovrà essere inviata, se non congiuntamente all'avviso di convocazione, comunque non oltre le 24 ore antecedenti allo svolgimento della riunione stessa.
5. **L'ordine del giorno** può essere integrato:
 - a) su iniziativa del Presidente, in questo caso fino a 24 ore prima dello svolgimento del Consiglio di Presidenza con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
 - b) In apertura lavori su richiesta di almeno la metà dei componenti, ad esclusione delle materie di cui al precedente alinea;
6. Il Presidente ha facoltà, senza chiedere un voto di approvazione, di invertire i punti all'ordine del giorno, fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei componenti presenti.
7. **Costituzione:** il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
La partecipazione al Consiglio di Presidenza non è delegabile.
8. **Operazioni di calcolo del quorum:** le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
9. Ciascun membro ha diritto ad un voto.
10. Concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.
11. **Deliberazioni:** a maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche; le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.
12. Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione ovvero che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.
13. **Votazioni:** è inderogabile lo scrutinio segreto per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei componenti presenti può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni. Sono considerati astenuti i componenti che non ritirano la scheda ovvero non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.
14. I componenti collegati in video e audio conferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

15. Per tutte le altre deliberazioni, escluse le votazioni concernenti persone è ammesso lo scrutinio palese per alzata di mano con chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti.
16. Ciascun membro ha diritto ad un voto.
17. In caso di parità, il voto del Presidente o, in caso di sua assenza del Vicepresidente più anziano che presiede la riunione, ha valore doppio fatto salvo per le votazioni ad personam per le quali, in caso di parità, si ripete la votazione.
18. Gli eletti vengono proclamati rigorosamente in ordine alfabetico senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

CAPO III - PRESIDENTE

SEZIONE A - Consultazioni.

1. Insiediamento di una Commissione di designazione di tre componenti formata, di diritto, dagli ultimi tre Past President purchè siano espressione di imprese regolarmente associate e non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo e non.
2. La Commissione rimane in carica per **6 settimane** dalla data del suo insediamento, fino al voto di designazione, termine massimo entro il quale il Consiglio Generale deve esprimere il voto per la designazione del nuovo Presidente.
3. E' possibile la presentazione di autocandidature e relativi programmi, da depositare formalmente presso la Commissione nella prima settimana di mandato.
4. Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione può ricevere eventuali candidature sostenute per iscritto da almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae.
5. Piena discrezionalità della Commissione di designazione per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati, in aggiunta alle indicazioni di cui al precedente alinea.
6. Attivazione di uno specifico indirizzo di posta elettronica della Commissione; predisposizione di un calendario comunicato a tutti gli Associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci – in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse – come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali, non accettati i fax.

7. E' ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di due soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione con un ulteriore Past President procedendo a ritroso.
8. Tutta la base associativa ha diritto a partecipare alla fase delle consultazioni. La Commissione è impegnata a consultare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di associati.
9. Redazione di una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati, sui rispettivi programmi di attività e sulle indicazioni emerse dalle consultazioni dei soci, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio Speciale dei Probiviri; discrezionalità della Commissione di indicare puntualmente le percentuali di consenso raccolte ovvero di limitarsi ad una indicazione più generica di prevalenza di un candidato.
10. Obbligo di sottoporre in ogni caso al voto del Consiglio Generale quei candidati che certifichino, per iscritto, di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari espressi da imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi.

SEZIONE B - Procedura di designazione ed elezione.

1. Lettura della relazione da parte del più anziano di età dei componenti della Commissione di Designazione.
2. Possibili dichiarazioni programmatiche del candidato o dei candidati prima del voto del Consiglio Generale.
3. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di Designazione.
4. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
5. Tre come numero massimo di candidati per il voto del Consiglio Generale, fermo restando un obiettivo di sintesi e di promozione della massima unitarietà come parametro prioritario di riferimento nell'espletamento del mandato della Commissione di Designazione.
6. Per acquisire lo **status di Presidente designato** è necessario conseguire almeno la **metà più uno dei voti presenti** senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
7. **Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:**
 - a) **in caso di candidato unico**, la proposta della Commissione di Designazione si

- intende respinta;
- b) **in caso di due candidati**, ripetizione immediata della votazione: proposte entrambe respinte se non viene raggiunto quorum minimo;
 - c) **in caso di tre candidati**, ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio; proposte entrambe respinte se non viene raggiunto quorum minimo;
 - d) **in caso di parità** tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, ripetizione immediata della votazione; con un ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione; proposte respinte alla terza votazione laddove non realizzato il quorum necessario in presenza di un nuovo esito di parità.
8. Ripartenza consultazioni in caso di bocciatura proposta/e della Commissione di Designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni; in caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di Designazione, utilizzando la modalità elettiva o il sorteggio, anche se non previsti dallo statuto.
 9. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.
 10. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.
 11. Per l'elezione è necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece, le schede nulle.
 12. In caso di voto negativo dell'Assemblea è prevista la ripartenza delle consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di Designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto, in caso di due esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.
 13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di Designazione, approvata dal Consiglio Generale, non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

SEZIONE C - Mandato e attribuzioni del Presidente.

1. Mandato di 4 anni senza possibilità di ulteriori rielezioni, fatto salvo quanto previsto nel Titolo III, Capo III, Sezione C. punto 4.
2. Automatica decadenza del Presidente in carica – accertata e dichiarata dallo Speciale Collegio dei Probiviri confederali – in caso di mancato insediamento della Commissione di Designazione almeno due mesi prima della scadenza del

suo mandato.

3. Lo speciale Collegio di cui al precedente alinea può autorizzare – in casi specifici di comprovata eccezionalità – uno slittamento tecnico del termine generale per l'insediamento della Commissione, in ogni caso, per una durata non superiore ai tre mesi.
4. Laddove la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati – previo parere favorevole del Collegio Speciale dei Probiviri confederali – può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato. Per le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente comma la Commissione di designazione farà riferimento ai parametri ed ai requisiti previsti per l'ammissione alle consultazioni delle auto candidature. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 76% dei voti presenti in Assemblea.
5. In caso di cessazione anticipata del mandato – per dimissioni o per impedimento – insediamento della Commissione di Designazione entro i trenta giorni successivi; laddove la permanenza in carica sia stata inferiore alla metà del mandato è comunque preclusa la possibilità di future rielezioni, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.
6. Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce in ogni caso, lo status di Past President.
7. Qualifica di Past President attribuita solo in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute.

CAPO IV - VICE PRESIDENTI

1. I Vicepresidenti dell'Associazione, tranne i due Vicepresidenti di diritto, sono eletti negli anni dispari dall'Assemblea nel numero variabile fino a 8.
2. Sono proposti dal Presidente designato al Consiglio Generale in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente al voto in Assemblea.
3. Prima della suddetta presentazione, comunicazione riservata al Collegio speciale dei Probiviri per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e verificare il possesso del requisito del completo inquadramento.

4. In caso di voto negativo del Consiglio Generale possibilità per il Presidente designato di presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra.
5. Nell'ipotesi di ulteriore bocciatura riavvio delle consultazioni per trovare nuove candidature a Presidente.
6. Designati "a pacchetto" con voto segreto, dal Consiglio Generale con una scheda recante alternativa di voto tra approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato. Questa deve riguardare un numero di Vice Presidenti non inferiore a 3/4 degli eleggibili. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in una Assemblea successiva.
7. Eletti dall'Assemblea attraverso una votazione unica a scrutinio segreto sulle proposte approvate dal Consiglio Generale relative al Presidente designato e alla sua squadra. Non è mai ammessa l'elezione dei Vice Presidenti in Consiglio Generale.
8. In caso di voto negativo dell'Assemblea, i candidati a Vice Presidente possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.

SEZIONE A - Mandato ed attribuzioni dei Vice Presidenti.

1. Mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta. Dopo i predetti mandati consecutivi, possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato.
2. Terminano il mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti.
3. In caso di dimissioni o di impedimento di un Vice Presidente, il Presidente propone al Consiglio Generale la relativa sostituzione.
4. Essi affiancano il Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione e lo sostituiscono in caso di impedimento.
5. In presenza di dimissioni o altro impedimento, temporaneo o permanente, del Presidente il Vice Presidente più anziano in età assume la reggenza.
6. Ai Vicepresidenti dell'Associazione possono essere affidate dal Presidente specifiche **deleghe di responsabilità** per l'approfondimento di determinate tematiche o l'attuazione di programmi di interesse per l'organizzazione.
7. In particolare, tra le deleghe assegnate ai Vice Presidenti spetterà:
 - a) assistere alla predisposizione del bilancio di previsione e bilancio consuntivo annuale;

- b) vigilare sulla gestione economica;
 - c) segnalare al Consiglio di Presidenza ogni scostamento dalle previsioni ed ogni eventuale irregolarità di carattere amministrativo.
8. Potranno inoltre essere assegnate deleghe specifiche di rappresentanza nei comitati istituzionali e/o di supervisione nelle attività interne.
9. I Vice Presidenti possono costituire gruppi tecnici con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.

CAPO V - ORGANI DI CONTROLLO:

PROBIVIRI E REVISORI

SEZIONE A - Collegio dei Probiviri

1. Ogni quadriennio pari l'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, 6 Probiviri, individuati all'interno di una lista composta da tutte le candidature pervenute fra gli Associati di indubbio riconoscimento, prestigio e autorevolezza.
2. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le proprie candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
3. Durano in carica per un quadriennio con possibilità di rielezione.
4. Possibile prevedere decadenza per scarsa partecipazione, in particolare per i Probiviri chiamati a comporre il Collegio Speciale.
5. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa e ai quali non è richiesto il completo inquadramento. Sono candidabili anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche.
6. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente o di Proboviro/Revisore di un'altra Organizzazione Confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna a Confindustria La Spezia.
7. I Probiviri non nominano un Presidente in quanto tecnicamente sono singoli arbitri.
8. Funge da Segretario del Collegio dei Probiviri il Direttore o altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata.
9. **Collegio Speciale dei Probiviri:** i 6 Probiviri designano a inizio di ogni anno, a rotazione di almeno 2 componenti, e per la durata di un anno, 3 Probiviri che costituiscono un **Collegio speciale** delegato ad assolvere funzioni elettorali,

interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sul sistema associativo e fornire parere sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche associative e verificare il possesso del requisito del completo inquadramento. Non necessario lo scrutinio segreto salvo impossibilità oggettiva di condivisione.

10. Chi appartiene al Collegio speciale non può essere nominato arbitro per la risoluzione di una controversia interna.
11. **Attivazione:** Collegio arbitrale con presentazione ricorso e nomina arbitro di fiducia entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli, salvo termini più ristretti per specifiche procedure;
12. Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, determinata annualmente dal Collegio, fino ad un massimo di 10 volte il contributo minimo, di cui al successivo comma. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario (lite temeraria) verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione interna.
13. Appello contro le decisioni del Collegio speciale: con ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
14. La Segreteria tecnica raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi Arbitrali e Collegio Speciale.
15. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti:
 - a) la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del Sistema e che non si siano potute definire bonariamente. Tale funzione arbitrale è affidata alla competenza di **Collegi di tre Probiviri** costituiti ad hoc a seguito di attivazione della procedura.
 - b) Le funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla vita associativa sono riservate ad un **Collegio Speciale** di almeno tre Probiviri.
 - c) Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale la risoluzione delle controversie di cui al punto a. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
16. **Ricorsi e costituzione dei Collegi arbitrali.**
17. Presentazione del ricorso alla segreteria dei Probiviri non oltre 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli; sintesi dei motivi e delle richieste di intervento.
18. In caso di appello alla decisione di primo grado, termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione.

19. Indicazioni del Proboviro di fiducia e del suo sostituto tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio delegato alle funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sul sistema associativo (Collegio Speciale).
20. Versamento obbligatorio, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali, di un deposito cauzionale tra il 20% e il 50% dell'importo del contributo associativo minimo, secondo la misura deliberata all'inizio di ogni anno dal Collegio Speciale. La copia di ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
21. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia e del suo sostituto entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza degli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
22. Possibilità di rifiutare l'incarico solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio Speciale.
23. Istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
24. Individuazione del Presidente del Collegio da parte dei due Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale della Spezia che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
25. Non oltre i 10 giorni successivi, formale costituzione del Collegio arbitrale e apertura della fase istruttoria.
- 26. Istruttoria e decisione.**
27. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
28. Entro 60 giorni dalla data di costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni, decisione del collegio, anche a maggioranza e con facoltà di non sottoscrivere il lodo per il Proboviro dissenziente.
29. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
30. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
31. In caso di errori materiali e di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

32. Collegio Speciale.

33. Interviene su impulso degli organi direttivi.
34. Agisce d'ufficio ovvero in via sostitutiva e/o surrogatoria in presenza di gravi motivi o di inerzia degli organi del sistema.
35. Interpreta la normativa del sistema associativo.
36. Vigila a presidio dei principi organizzativi generali.
37. Fornisce profili di orientamento ai Probiviri del Sistema per la risoluzione delle controversie ad essi sottoposte.
38. Possibile impugnazione delle decisioni non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in collegio di riesame che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso.
39. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave ed irreparabile pregiudizio.
40. La decadenza dalle cariche è deliberata, anche solo a maggioranza, dal Collegio Speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante.
41. Al Collegio Speciale dei Probiviri spetta anche di decidere in caso di ricorso al Collegio speciale dei Probiviri e/o al Consiglio Generale a seguito di impugnazione, da parte dei soci effettivi, dell'accoglimento della domanda, con indicazione specifica e dettagliata dei motivi procedurali e/o delle ragioni di contro interesse. Sarà obbligo dei Probiviri decidere in merito entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione è inappellabile.

SEZIONE B - Collegio dei Revisori contabili

1. Il Collegio dei Revisori contabili è eletto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo, con possibilità di rielezione dopo un intervallo di un mandato. Esso è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.
2. Al Presidente del Collegio sono attribuite le funzioni di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile.

3. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le proprie candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Sono candidabili anche soggetti esterni al mondo associativo, purchè in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
4. Alla carica di Revisore possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa e ai quali non è richiesto il completo inquadramento.
5. La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente o di Proboviro/Revisore di un'altra Organizzazione Confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna a Confindustria La Spezia.
6. Essi hanno il compito di vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, di predisporre la loro relazione sul bilancio consuntivo dell'Associazione; riferiscono all'Assemblea quando si discute dell'approvazione del bilancio consuntivo.

TITOLO IV

Articolazioni organizzative

CAPO I - SEZIONI MERCEOLOGICHE

1. Per una più efficace tutela degli interessi dei soci e per un migliore perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione, le imprese associate sono raggruppate, sulla base della loro attività principale, in Sezioni, le quali ne esprimono l'affinità d'interessi merceologici o sindacali.
2. Le imprese che esercitano contemporaneamente distinti rami di attività hanno facoltà di richiedere l'inserimento nelle Sezioni corrispondenti; avranno, però, diritto di voto solo nella Sezione inerente alla propria attività principale.
3. Le Sezioni hanno per **scopi**:
 - a) promuovere la solidarietà e la cooperazione tra le imprese che ne fanno parte;
 - b) rappresentare e tutelare gli interessi dei propri membri negli Organi dell'Associazione e nel Sistema Confederale;
 - c) rappresentare e tutelare gli interessi dei propri membri verso terzi nel quadro degli indirizzi degli Organi dell'Associazione e previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza di Confindustria La Spezia.

4. Sono **Organi di Sezione**:
 - a) l'Assemblea di Sezione;
 - b) se deliberato dall'Assemblea di Sezione, il Consiglio Direttivo di Sezione;
 - c) il Presidente ed il Vicepresidente di Sezione.
5. Sull'istituzione e sulla cessazione delle Sezioni delibera il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, anche in funzione di particolari esigenze espresse da gruppi di Associati.
6. Una Sezione può essere istituita se raggiunge un numero di aziende minimo pari al 5% del totale delle aziende iscritte o, in alternativa, se le aziende che ne fanno parte presentano, nel loro complesso, un numero minimo di dipendenti pari al 5% del totale rappresentato in Associazione, fatto salve limitate eccezioni espressamente motivate e proposte dal Consiglio di Presidenza e deliberate dal Consiglio Generale.
7. Una Sezione, comunque, ha titolo di essere rappresentata in Consiglio Generale solo se raggiunge un numero di aziende minimo pari al 5% del totale delle aziende iscritte o, in alternativa, se le aziende che ne fanno parte presentano, nel loro complesso, un numero minimo di dipendenti pari al 5% del totale rappresentato in Associazione.
8. Le Sezioni adottano il regolamento predisposto dal Consiglio di Presidenza.
9. Le Sezioni si rinnovano ogni quadriennio negli anni pari.
10. In ragione della particolarità della struttura organizzativa delle imprese edili che è in stretta relazione con la specificità degli interessi e delle esigenze di tutela e di rappresentanza del settore, ANCE LA SPEZIA – Associazione Nazionale Costruttori La Spezia – è organizzata come Sezione Autonoma e come tale aderisce a Confindustria La Spezia.
11. Le funzioni, l'amministrazione, l'organizzazione, l'autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria nonché l'autonomia finanziaria (compresa l'acquisizione di beni mobili ed immobili), sono disciplinati dal Regolamento approvato da ANCE LA SPEZIA stessa e approvato dal Consiglio di Presidenza di Confindustria La Spezia, così come previsto dallo specifico accordo sottoscritto tra Confindustria e ANCE.

SEZIONE A - Assemblea di Sezione

1. **Convocazione:** l'Assemblea di Sezione è convocata dal suo Presidente almeno trimestralmente, o ogni volta che egli lo ritenga opportuno, per provvedere all'avvicendamento delle cariche e delle rappresentanze associative.
2. Può altresì essere convocata su richiesta di un terzo dei suoi membri. E' prevista l'autoconvocazione in caso di inerzia del Presidente protratta da 7 a 10 giorni dalla richiesta per iniziativa del Direttivo o per richiesta di almeno il 40% dei voti totali.

3. L'avviso di convocazione deve essere spedito per posta, fax o posta elettronica, 5 giorni prima della data di riunione, o in caso di urgenza (48 ore) prima della data di riunione.
4. Esso deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno.
5. Eventuale documentazione sugli argomenti da trattare dovrà essere inviata, se non congiuntamente all'avviso di convocazione, comunque non oltre il terzo giorno precedente allo svolgimento della riunione stessa.
6. **L'ordine del giorno** può essere integrato:
 - a) su iniziativa del Presidente, in questo caso fino a 48 ore prima dello svolgimento dell'Assemblea;
 - b) su richiesta in apertura lavori del 50% dei voti assembleari presenti che rappresentino almeno il 20% di quelli totali. Il Presidente di Sezione ha facoltà, senza chiedere un voto di approvazione, di invertire i punti all'ordine del giorno, fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti presenti.
7. Hanno diritto di voto le aziende associate che partecipano alla Sezione inerente la propria attività principale.
In tal caso, l'Associato ha diritto al medesimo numero di voti spettanti nell'Assemblea Generale.
8. **Costituzione** L'Assemblea di Sezione è validamente costituita qualora sia presente almeno il 30% dei voti esercitabili e in caso di mancanza del quorum, trascorsa un'ora, dalla prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione oppure in una successiva specifica riconvocazione, per le quali è valido il quorum del 20%.
9. Operazioni di calcolo del quorum: le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
10. La verifica del quorum costitutivo viene effettuata solo in apertura di riunione fatta salva la richiesta di almeno 1/5 dei voti presenti di richiederla nuovamente durante i lavori.
11. Concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.
12. **Rappresentanza e delega:** ogni azienda associata può essere rappresentata dal suo Presidente o dall'Amministratore Delegato o da uno dei Titolari o da persone appartenenti all'organizzazione aziendale, munite di espresso mandato scritto o per delega conferita ad altra impresa associata nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.
E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo Gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento e, comunque, tra imprese legate da vincoli, anche solo di fatto, di proprietà familiare

- che abbiano dichiarato preventivamente all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.
13. Le imprese non in regola con gli obblighi di natura contributiva secondo i criteri stabiliti dalla delibera contributiva, possono partecipare all'Assemblea di Sezione senza diritto di voto e senza possibilità di intervento nella discussione.
 14. **La regolarizzazione contributiva** può avvenire fino al giorno lavorativo precedente.
 15. Non possono partecipare all'Assemblea e non possono ricevere delega le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.
 16. Non è ammesso il voto capitaro nella rappresentanza in Assemblea di Sezione.
 17. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, assente il Presidente, da quello più anziano in età.
 18. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario e, se necessario, due scrutatori da scegliersi tra i soci effettivi presenti in Assemblea e in regola con il versamento dei contributi.
 19. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa.
 20. **Deliberazioni:** a maggioranza semplice senza tener conto di astenuti e schede bianche; le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.
 21. **Votazioni:** è inderogabile lo scrutinio segreto per le votazioni concernenti persone; $\frac{1}{4}$ dei componenti presenti può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni. Sono considerati astenuti i componenti che non ritirano la scheda ovvero non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.
 22. I componenti collegati in video e audio conferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.
 23. Per tutte le altre deliberazioni, escluse le votazioni concernenti persone e' ammesso lo scrutinio palese per alzata di mano con chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti.
 24. In caso di parità, il voto del Presidente o, in caso di sua assenza del Vicepresidente che presiede la riunione, ha valore doppio. Ciò non è applicabile per le votazioni a scrutinio segreto per le quali si richiede la ripetizione della votazione secondo quanto già stabilito per le elezioni degli organi direttivi.
 25. Gli eletti vengono proclamati rigorosamente in ordine alfabetico senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

26. Elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente di Sezione e, previa propria delibera, il Consiglio Direttivo di Sezione, di cui stabilisce il numero dei membri.
27. Elegge i propri rappresentanti nel Consiglio Generale in accordo al regolamento associativo sul funzionamento delle sezioni merceologiche.
28. **Competenze:** All'Assemblea di Sezione compete anche l'elezione dei membri nel Comitato Piccola Industria tra i rappresentanti di imprese fino a 50 dipendenti, nella misura di un membro ogni dieci imprese.
Nella fattispecie, il diritto di voto è limitato alle sole imprese associate della Sezione con numero di dipendenti fino a 50.
Stabilisce eventuali contributi a carico dei propri membri, in aggiunta ai contributi ordinari e straordinari determinati dall'Assemblea dell'Associazione, e ne determina gli impieghi, su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo di Sezione, se costituito.

SEZIONE B - Consiglio Direttivo di Sezione

1. Se deliberato dalle proprie Assemblee, le Sezioni possono costituire il Consiglio Direttivo di Sezione che è composto da tre a sette membri, nel numero stabilito dall'Assemblea di Sezione, compresi il Presidente, il Vicepresidente e l'ex Presidente di Sezione.
In aggiunta, sono membri di diritto i Soci che risultino eletti in organi regionali o nazionali di settore.
2. **Convocazione:** è convocato dal suo Presidente almeno quadrimestralmente e ogni volta che questi lo ritenga opportuno.
3. Analoghe norme di cui ai precedenti alinea relativi all'Assemblea sono applicate per il Consiglio Direttivo di Sezione.
4. Ogni membro ha diritto a un voto.
5. **Costituzione:** è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri. Concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.
6. **Deliberazioni:** delibera a maggioranza semplice senza tener conto di astenuti e schede bianche; le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.

SEZIONE C - Presidente e Vicepresidente di Sezione

1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'Assemblea di Sezione.
2. Il mandato del Presidente ha durata quattro anni con possibilità di rielezione;

3. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, se costituito; ne attua gli indirizzi.
4. Rappresenta la Sezione negli Organi dell'Associazione, nel Sistema Confederale e verso terzi, previo coordinamento con il Presidente dell'Associazione.
5. Ha facoltà di invitare, a riunioni singole in ragione del contributo che può essere assicurato ai temi all'ordine del giorno e non in maniera permanente, senza diritto di voto, rappresentanti scelti tra le aziende della Sezione, eventuali associati con incarichi associativi a livello regionale e nazionale ed esterni purchè riconosciuti per prestigio e per specifiche e qualificate competenze
6. Il Vicepresidente di Sezione è eletto dall'Assemblea di Sezione; coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso d'impedimento.

TITOLO V - GRUPPI

CAPO I - GRUPPO PICCOLA INDUSTRIA

1. È costituito in Confindustria La Spezia il **Gruppo Piccola Industria** che raggruppa le aziende associate che occupano stabilmente fino a 50 dipendenti.
2. La decadenza del diritto di appartenenza al Gruppo Piccola Industria La Spezia da parte di un'azienda è conseguenza immediata del superamento della soglia dei 50 dipendenti stabilmente occupati da parte della stessa.
3. **Sono organi del Gruppo:**
 - a) il Comitato Piccola Industria;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente.
4. Il Presidente del Comitato Piccola Industria è membro del Consiglio di Presidenza e Vicepresidente di diritto dell'Associazione.
5. Il Comitato Piccola Industria è formato dai rappresentanti di imprese fino a 50 dipendenti eletti dalle Assemblee di Sezione nella misura di un membro ogni dieci imprese. Nella fattispecie, il diritto di voto è limitato alle sole imprese associate della Sezione con numero di dipendenti fino a 50.
6. Rappresenta gli interessi della piccola impresa negli Organi dell'Associazione; esamina, in seno all'Associazione, i problemi specificamente interessanti la piccola industria ed esprime il proprio punto di vista sulle questioni generali interessanti l'industria; delibera sulle proposte da sottoporre agli Organi Direttivi dell'Associazione; trasferisce a livello locale i risultati dell'attività regionale e

viceversa; nomina i propri rappresentanti negli analoghi organismi confederali regionali e nazionali.

7. Le attività della Piccola Industria con le relative modalità di governance ai diversi livelli, attribuzioni, modalità di costituzione e funzionamento nonché la definizione della figura organizzativa di impresa di minori dimensioni sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo, e approvato Consiglio Generale, purché coerente con quello nazionale e con le norme dello Statuto di Confindustria La Spezia.
8. Il Comitato Piccola Industria elegge 4 rappresentanti del Consiglio Generale secondo le modalità stabilite nel regolamento del Gruppo.

CAPO II - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

1. Il Gruppo Giovani Imprenditori è costituito secondo il contenuto dell'art. 17.1 dello Statuto.
2. **Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:**
 - a) l'Assemblea degli Iscritti;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e i Vicepresidenti.
3. I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.
Le attività dei Giovani Imprenditori con le relative modalità di governance ai diversi livelli, attribuzioni, modalità di costituzione e funzionamento, nonché la definizione del limite di età per l'appartenenza alla specifica organizzazione sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dal Consiglio Generale, purché coerente con il regolamento del Gruppo Giovani Nazionale e con le norme dello Statuto di Confindustria La Spezia.
4. L'Assemblea è composta da tutti i **Giovani Imprenditori** iscritti al Gruppo
5. L'Assemblea elegge con scrutinio segreto i membri del proprio Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea elegge 1 rappresentante del Consiglio Generale secondo le modalità stabilite nel regolamento del Gruppo.
7. Il Consiglio Direttivo elegge i suoi componenti secondo quanto stabilito dal regolamento del Gruppo Giovani.
8. Il Presidente è membro del Consiglio di Presidenza e Vicepresidente di diritto dell'Associazione.

9. Il Gruppo Giovani Imprenditori approva un proprio regolamento che non sia in contrasto con le norme dello Statuto di Confindustria La Spezia, con il regolamento del Gruppo Giovani nazionale e da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.

TITOLO VI

Funzionamento organizzativo interno

CAPO I - RAPPRESENTANTI IN ORGANISMI ESTERNI

1. I rappresentanti designati da Confindustria La Spezia in organismi esterni ed i membri del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale facenti parti di organismi a qualsiasi titolo debbono operare in stretta aderenza alle direttive degli Organi dell'Associazione, in conformità agli accordi sottoscritti dall'Associazione e alla sua politica, nonché nel rispetto del Codice Etico e della Carta dei Valori Associativi di Confindustria.
2. Per l'accesso alle cariche di associazioni ed organismi di emanazione confederale, i rappresentanti devono avere il completo inquadramento dell'impresa rappresentata, così come previsto dall'apposito regolamento confederale.
3. Essi relazionano periodicamente di loro iniziativa, o su richiesta del Presidente dell'Associazione, al Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimettono il loro mandato su richiesta motivata dell'organo designante.
4. In mancanza di dimissioni volontarie, decadenza pronunciata dal Collegio Speciale dei Probiviri delegato alle funzioni di vigilanza generale sul sistema associativo.
5. In caso di assunzione di decisioni di particolare importanza o di interesse per Confindustria La Spezia, i rappresentanti dell'Associazione hanno l'obbligo di confrontarsi, preventivamente e tempestivamente, con il Presidente di Confindustria La Spezia per concordare l'azione da assumere, pena la revoca del mandato di rappresentanza e l'avvio di ogni azione a tutela degli interessi e dell'immagine di Confindustria La Spezia.
6. Ogni comportamento contrario è soggetto a sanzione disciplinare.
7. Possono essere riconfermati.

CAPO II - FONDO COMUNE

1. L'amministrazione del patrimonio e la gestione dei fondi dell'Associazione spettano al Consiglio Generale, fatta eccezione per i fondi costituiti mediante eventuali contributi deliberati dalle Sezioni per iniziative e progetti specifici, che hanno gestione separata.
2. L'esercizio finanziario dell'Associazione si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il patrimonio sociale rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione; pertanto, i soci che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
4. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

CAPO III - NORME GENERALI

SEZIONE A - Cariche associative

1. Tutte le cariche dell'Associazione, comprese quelle esterne, laddove non sia previsto specifico gettone di presenza, sono esercitate a titolo gratuito e debbono essere ricoperte dai rappresentanti di imprese associate. Certificazione di eventuali situazioni difformi determina causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio Speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. A tal fine, qualora si richieda ad un Associato di rappresentare il Presidente in una riunione che prevede spese di viaggio, vitto e alloggio, le stesse saranno rimborsate in accordo dai massimali previsti in apposita regolamentazione. Ciò non è previsto se l'Associato partecipa ad eventi di sua iniziativa.
3. Per l'accesso alle cariche associative è richiesto il requisito di una effettiva responsabilità di impresa, la piena affidabilità secondo quanto previsto dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori associativi di Confindustria.
4. In merito ai rinnovi degli organi non è ammesso lo sfasamento temporale dei mandati pena il mancato rilascio del parere confederale di conformità.
5. Non sono tra loro cumulabili le cariche di Presidente, Vicepresidente dell'Associazione e di Sezioni Merceologiche.

6. La carica di Presidente del Comitato Piccola Industria La Spezia e del Gruppo Giovani Imprenditori non è cumulabile con quella di Presidente dell'Associazione.
7. Inoltre, una stessa persona non può fare parte del Consiglio Generale a più titoli diversi tra loro.
8. Il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza dell'Associazione sono soggetti a rinnovo ogni 4 anni con mandato di non oltre 12 anni.
Dopo i predetti mandati consecutivi, possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato.
9. È auspicabile l'avvicendamento degli Associati nel ricoprire le cariche associative, nello spirito della più ampia partecipazione degli stessi alla gestione dell'Associazione.
10. Decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo **5 assenze consecutive**.
11. Decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza laddove vengano meno i requisiti del completo inquadramento, in mancanza di dimissioni volontarie.
12. Costituisce causa di decadenza l'oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni, protratto per sei mese consecutivi: per il Presidente e i Vice Presidenti, decadenza deliberata dal Collegio Speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
13. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente dell'organo deliberante ha valore doppio; in caso di sua assenza, prevale il voto del membro che lo sostituisce.
14. Gli Associati che aspirano a ricoprire cariche associative devono far pervenire al Presidente dell'organo deliberante, per iscritto, la propria disponibilità all'incarico prima della data di riunione.
15. Qualora l'organo debba provvedere al rinnovo di cariche associative, gli avvisi di convocazione degli organi di Sezione e degli organi dell'Associazione, debbono essere inviati 10 giorni prima della data di riunione, anche a mezzo fax o posta elettronica.
16. Completo inquadramento inderogabile per essere componente del Consiglio di Presidenza, per il Presidente e i Vice Presidenti nonché per i Presidenti di Sezione, in quanto componenti di diritto del Consiglio Generale; il requisito deve sussistere: per il Presidente al momento della presentazione delle proposte di candidatura al Consiglio Generale; per i Vice Presidenti e i Presidenti di Sezione al momento dell'elezione, fatta eccezione per quelle ipotesi nelle quali non esiste candidatura specifica ma risulta eletto il candidato consigliere più votato. In tal caso, il requisito si realizza con la presentazione della domanda di adesione nei 15 giorni successivi alla elezione stessa.

SEZIONE B - Incompatibilità tra cariche Associative ed incarichi politici

1. In coerenza con quanto stabilito dallo Statuto, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori associativi di Confindustria, i componenti di Consiglio di Presidenza, Consiglio Direttivo, Consiglio Generale, Consiglio Direttivo della Piccola Industria, Consiglio Direttivo Gruppo Giovani, Commissione di Designazione ed i Proviviri, nonché tutti i rappresentanti in organismi esterni sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta dal momento:
 - a) della nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale;
 - b) della formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale;
 - c) dell'assunzione di incarichi non elettivi di contenuto partitico-politico;
 - d) posizioni direttive in una formazione politica.

Se non lo faranno, saranno dimessi d'ufficio.
2. L'incompatibilità non si applica alle nomine in imprese pubbliche, partecipate e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico.
3. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo si rimanda alle regole confederali in merito.

SEZIONE C - Cooptazione dei membri negli Organi

1. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della copertura della carica associativa che prevedono il reintegro di uno o più membri negli Organi sociali per assicurarne la piena efficacia e operatività, è data facoltà agli Organi stessi di sostituirli o lasciare il seggio vacante.
2. In caso di ricomposizione del Consiglio di Presidenza, a causa di dimissioni o altre cause di cessazione dalla copertura della carica associativa, si rendono necessarie elezioni suppletive.
3. La cooptazione avverrà quindi su proposta del Presidente con delibera dei membri in carica e ratifica del Consiglio Generale alla prima riunione programmata e successivamente all'Assemblea con votazione per entrambi i consessi a scrutinio segreto.
4. In tutti gli altri organi possibilità di subentro del primo dei non eletti, di cooptazione mediante votazione o seggio vacante.
5. In caso di subentro a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

6. Quorum richiesto per la delibera di cooptazione: si rimanda a quanto stabilito dai quorum richiesti dai singoli organi per cariche equivalenti.
7. Nel caso della cooptazione dei membri di Consiglio Generale sarà la Sezione Merceologica interessata a indicare l'Associato designato; è il Consiglio Generale stesso a deliberare in merito.
8. Per quanto concerne il Consiglio di Presidenza, la cooptazione avverrà su proposta del Presidente con delibera dei membri in carica e ratifica del Consiglio Generale alla prima riunione programmata e successivamente all'Assemblea con votazione per entrambi i consessi a scrutinio segreto.
9. Per quanto concerne gli organi direttivi delle Sezioni Merceologiche i membri saranno cooptati su proposta del Presidente di riferimento e delibera dell'Organo interessato. Le cooptazioni saranno sottoposte a ratifica delle Assemblee di Sezione entro sessanta giorni dalla data di cooptazione.
10. Per quanto concerne gli organi direttivi del Gruppo Giovani e del Gruppo Piccola Industria si rimanda a quanto stabilito dai rispettivi regolamenti.
11. I membri cooptati in sostituzione di persone che abbiano cessato l'incarico prima della scadenza rimangono in carica sino alla scadenza naturale dell'organo stesso.
12. Il numero dei candidati deve essere superiore a quello degli eligendi. Spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo.
13. In caso di oggettiva e verificata impossibilità il numero dei candidati deve essere almeno pari a quello dei seggi da ricoprire e i singoli statuti possono prevedere:
 - a) ove possibile, proporzionale riduzione del numero degli eligendi;
 - b) predisposizione di una lista aperta con possibilità per ciascun votante di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte, sempre nel rispetto del numero massimo ammesso;
 - c) votazione favorevole/sfavorevole su tutti i candidati, con elezione solo di quelli che avranno conseguito la maggioranza dei voti espressi.
14. In caso di raccolta di un numero di candidature superiori ai seggi, possibile esprimere un numero di preferenze sempre inferiori ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma i 2/3 degli eligendi rappresenta, in ogni caso, il tetto massimo.
15. Al fine di evitare errori nella espressione delle preferenze e di prevenire ragioni di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

SEZIONE D - Regole generali di verbalizzazione degli organi.

1. E' necessaria la verbalizzazione di tutte le riunioni di Assemblee ed Organi.
2. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Organo/articolazione e dal Segretario.
3. E' consentito l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci.
4. **Approvazione dei verbali:**
 - a) **Assemblee** il verbale è approvato con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci;
 - b) **per tutti gli altri organi:** in apertura della seduta successiva; possibilità entro 10 giorni di richiedere rettifiche prima dell'approvazione, con adeguate comunicazioni del Segretario in caso di possibili contestazioni di controinteressati ai contenuti delle rettifiche stesse.
5. **Contenuti dei verbali:**
 - a) **Assemblee ed in Consiglio Generale:** report degli interventi
 - b) **in Consiglio di Presidenza, Consiglio Direttivo ed in tutti gli altri organi delle componenti interne;** resoconto sintetico
 - c) per le **votazioni a scrutinio palese:** numero dei soci/componenti votanti, astenuti, voti favorevoli e voti contrari;
 - d) per le **votazioni a scrutinio segreto:** numero totale di soci/componenti presenti, voti espressi – distinti in schede nulle e schede valide – astenuti distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione – voti favorevoli, voti contrari, preferenze riportate
6. **Consultazione dei verbali:**
 - a) **Assemblee:** ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data delle Assemblee per le quali si richiede di accedere al relativo verbale;
 - b) **In tutti gli altri organi:** possibile per tutti i componenti in carica anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e anche in caso di assenza alla riunione per il verbale della quale si richiede la consultazione;
 - c) rilascio di eventuali estratti a cura del Segretario.

7. Conservazione dei verbali:

- a) presso l'Associazione, con raccolta, in sequenza cronologica, in appositi volumi riferiti ai singoli mandati;
- b) conservazione per cinque anni delle schede di votazione a scrutinio segreto.

Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle regole confederali in merito.